



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Roma**

Commissione Diritto dell'Impresa

La vigilanza dell'Organo Sindacale

**Il delicato ruolo dell'organo di controllo nella fase di
pre Crisi dell'Impresa alla luce della Riforma Rordorf**

Roma 17 aprile 2019

Relatore Dott. Michele Polini

Dottore Commercialista – Revisore Legale - Consulente del Lavoro

Praticante Avvocato Abilitato

Premessa

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n.38 del 14-2-2019 - Suppl. Ordinario n. 6, del DECRETO LEGISLATIVO 12 gennaio 2019, n. 14 , «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155. entra in vigore la nuova normativa (16.08.2020), che riformula e definisce le nuove procedure.

In questo intervento tratterò del delicato ruolo dell'organo di controllo nella fase di pre crisi dell'impresa a seguito della nuova normativa di cui alla riforma Rordorf.



Introduzione

Fra le novità più attese della riforma organica delle discipline della crisi e dell'insolvenza c'è l'introduzione della procedura di "allerta" e la composizione assistita della crisi. Con questa riforma si vuole recepire la Raccomandazione 2014/135/UE affinché vengano offerti ***“servizi di sostegno alle imprese in tema di ristrutturazione precoce, consulenza per evitare i fallimenti e sostegno alle PMI per ristrutturarsi e rilanciarsi”***.



Introduzione

Si tratta di procedure non giudiziali volte ad anticipare l'emersione della situazione di crisi e a risolverla in modo stragiudiziale favorendo gli accordi tra debitore e creditori.

Il Legislatore mira, dunque, a conseguire un duplice obiettivo:

- anticipare l'emersione di situazioni di tensione economico-finanziaria per favorirne la risoluzione con una tempestività più pronta di quella fin ora assicurata dagli strumenti normativi vigenti;
- fornire all'impresa uno strumento di sostegno nell'analisi delle cause della crisi e nella conduzione dei negoziati con i creditori, mediante la costituzione di apposito organismo di composizione assistita della crisi (OCC).



Le funzioni attribuite con il codice della crisi

Il Codice della Crisi d'Impresa, incide profondamente anche sul ruolo operativo dell'Organo di Controllo, attribuendogli delle funzioni specifiche di vigilanza e di “allerta”, cioè di segnalazione quanto più tempestiva possibile del manifestarsi di una crisi dell'impresa, intendendo per tale “lo stato di difficoltà economico – finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”, come recita la lettera a) dell'art. 2 di questo codice.



Le funzioni attribuite con il codice della crisi

La norma fondamentale su questo argomento è l'art. 14 del Codice della crisi di impresa. Esso stabilisce che gli organi di controllo societari hanno l'obbligo di verificare: che l'organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative:

- se l'assetto organizzativo dell'impresa è adeguato,
- se sussiste l'equilibrio economico – finanziario di essa,
- quale è il prevedibile andamento della sua gestione.



Le funzioni attribuite con il codice della crisi

Oltre a ciò l'organo di controllo ha l'obbligo di segnalare immediatamente all'organo amministrativo l'esistenza di fondati indizi della crisi dell'impresa.



Gli obblighi dell'Organo di Controllo

La segnalazione all'organo amministrativo deve essere motivata, fatta per iscritto, inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) o con altro mezzo che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione e deve contenere la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni dalla ricezione della stessa, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire all'organo di controllo in merito alle soluzioni individuate ed alle iniziative intraprese. In caso di omessa o inadeguata risposta ovvero di mancata adozione nei successivi sessanta giorni delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi da parte dell'organo amministrativo, l'organo di controllo ha l'obbligo di informare senza indugio l'OCRI.



Gli obblighi dell'Organo di Controllo

L'Organo di Controllo ha l'obbligo di fornire all'OCRI ogni elemento utile per le relative determinazioni, cioè dell'avvio o meno della procedura di composizione assistita della crisi e della nomina o meno del collegio di tre esperti che la deve svolgere, anche in deroga al 1° comma dell'art. 2407 c.c. che prevede l'obbligo di segretezza per i sindaci riguardo ai fatti e ai documenti della società di cui vengono a conoscenza in ragione delle loro funzioni (2° comma dell'art. 14 del Codice della crisi).



L'importante ruolo dell'organo di controllo

Si noti che i primi due commi dell'art. 14 del Codice della crisi di impresa costituiscono una riforma importantissima nel campo del diritto societario dovuta alla crescita dell'ampiezza dei poteri degli organi di controllo in merito alla vigilanza ed alla segnalazione (anche all'esterno, cioè all'OCRI) dei sintomi della crisi dell'impresa rispetto a quella dei poteri dell'organo amministrativo che, anzi, ha l'obbligo di dare delle risposte alle segnalazioni di questo tipo che verranno dall'organo di controllo.



L'importante ruolo dell'organo di controllo

In conseguenza di quanto sopra detto appare opportuno notare che tale potere deve essere utilizzato solo nel caso di indizi fondati, cioè reali e gravi, dell'avvio di questo processo degenerativo come, del resto, prescrive il 1° comma dell'art. 14 citato. In caso contrario c'è il rischio di arrecare grossi problemi al funzionamento delle società che già hanno difficoltà ad affrontare una situazione economica generale e di mercato difficile e non si possono permettere pure una dialettica interna esasperata fra un organo di controllo ed un organo amministrativo con poteri molto più equilibrati rispetto al passato. La leale collaborazione tra i due organi è assolutamente necessaria.



Le responsabilità dell'Organo di Controllo

Il 3° comma dell'art. 14 stabilisce poi che la tempestiva segnalazione dell'organo di controllo all'organo amministrativo dell'esistenza di fondati indizi della crisi dell'impresa, costituisce causa di esonero dalla responsabilità solidale civile e, riteniamo, anche penale dei componenti degli organi di controllo per le conseguenze pregiudizievoli delle azioni od omissioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione.



Le responsabilità dell'Organo di Controllo

Ciò si verifica a condizione che, in caso di omessa o inadeguata risposta ovvero di mancata adozione delle misure ritenute necessarie per superare lo stato di crisi da parte dell'organo amministrativo di cui al 2° comma dell'art. 14, sia stata effettuata una tempestiva segnalazione all'OCRI.

Inoltre, non costituisce giusta causa di revoca dall'incarico di sindaco o di revisore la segnalazione all'organo amministrativo o all'OCRI dell'esistenza di fondati indizi dello stato di crisi dell'impresa effettuata a norma sempre dell'art. 14 del Codice della crisi di impresa.



Fine

Grazie dell'attenzione

**Dott. Michele Polini
Dottore Commercialista – Revisore Legale –
Consulente del Lavoro
Praticante Avvocato Abilitato
E mail : dott.polini.michele@gmail.com**

